

Ufficio Personale e contabilità

Relazione tecnica

Parte Prima – Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente Parco, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018, ai sensi degli artt. 20, 24 e 26 del DIgs. 19 agosto 2016, n. 175.

a) Premessa e quadro normativo di riferimento

Con il Dlgs. N. 175/2016 è stato approvato il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (TUSP).

Il TUSP si applica a tutte le amministrazioni pubbliche e comporta una serie di adempimenti, fra cui, con specifico riferimento agli obblighi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie:

- Una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto (23 settembre 2016), da effettuare ai sensi dell'art. 24, entro il 30 settembre 2017;

Una revisione periodica da effettuare annualmente, e che prevede l'approvazione di un piano di razionalizzazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con l'obbligo di relazione sull'attuazione dello stesso entro il 31 dicembre dell'anno successivo (art.20); in tal senso, la prima revisione periodica è stata prevista con inizio "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017", (art. 26, comma 11), e riguarda a che l'attuazione di quanto disposto in occasione della revisione straordinaria di cui sopra.

Il Testo Unico (art. 3, comma 1), definendo i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica, prevede che le amministrazioni pubbliche possano partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

Ai sensi del TU (art.4, comma1), è previsto che le pubbliche amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In particolare, è previsto che le Pa possano mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento della attività indicate dall'art.4, comma 2, del TU, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;



Ufficio Personale e contabilità

- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- Ovvero al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Lo stesso art.4, nei successivi commi 6), 7) e 8), prevede che:

- 6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ((, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,)) e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.
- 7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonchè la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- 8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.

Ai fini di cui sopra, il legislatore ha previsto che debbano essere alienate od oggetto di misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del TU – ossia di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle sequenti condizioni:

- Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, comma 1 del TU, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art.5, comma 2 del TU;
- Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, comma 2 del TU;
- Ricadono in una delle ipotesi, sotto elencate, previste dall'art.20, comma 2 del TU:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4:
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro:
- e) partecipazioni in società' diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.



Ufficio Personale e contabilità

Per completezza, è opportuno precisare che il legislatore ha fatto salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis del DL. 138/2011 e s.m.i. anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente e dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure di evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TU.

Le ricognizioni sia straordinarie, sia ordinarie sono adempimenti obbligatori anche nel caso in cui l'amministrazione non possieda alcuna partecipazione, e devono essere effettuate anche per le partecipazioni di minima entità; i relativi esiti devono essere comunicati, ai sensi del TU, alla competenze sezione della Corte dei Conti e al Mef, mediante un apposito applicativo del dipartimento del Tesoro.

b) <u>Analisi della situazione delle società partecipate dell'Ente, con riferimento alla data del</u> 31.12.2018.

1) Relazione sullo stato di attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del TU (23 settembre 216), effettuato ai sensi dell'art.24.

In merito alla scadenza di cui sopra, l'Ente ha provveduto in primo luogo a verificare quali erano le partecipazioni detenute.

Dalla lettura coordinato della normativa, gli uffici dell'Ente hanno evidenziato che lo stesso risulta titolare di partecipazioni nei seguenti soggetti giuridici:

- Fondazione Gran Sasso d'Italia;
- Gal Terre Pescaresi;
- Gal Vette Reatine:
- Gal Gran Sasso Velino;
- Distretto Turistico Gran Sasso d'Italia;
- DMC Gran Sasso Laga Teramo;
- DMC Gran Sasso d'Italia, L'Aquila e Terre Vestine

Tuttavia, oggetto del piano di revisione straordinaria, secondo la definizione di cui all'art.2, lettera I) del Dlgs, ("gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile") risultavano essere solo:

- Gal Terre Pescaresi (quota di partecipazione dello 0,63%, pari a € 1030,00);
- Gal Gran Sasso Velino (quota di partecipazione dello 0,50%, pari a € 1000,00);
- DMC Gran Sasso Laga Teramo (quota di partecipazione dello 0,50%, pari a € 450,00);
- DMC Gran Sasso d'Italia, L'Aquila e Terre Vestine (quota di partecipazione dello 0,50% pari allo € 450,00);

La Fondazione Gran Sasso d'Italia, il Gal Vette Reatine e il Distretto Turistico Gran Sasso non rientrano nell'ambito di applicazione del Dlgs. 1175/2016, in quanto costituite nella forma giuridica della fondazione e dell'associazione, sono escluse dall'applicazione del ricordato Decreto in base all'art.1, comma 4 del medesimo.

Tale revisione è stata confortata anche da un parere emesso, dietro apposita richiesta dell'Ente, dall'Avvocatura Distrettuale di L'Aquila, acquisito con prot. n. 13633 del 14/11/2017.



Ufficio Personale e contabilità

2) <u>Piano di revisione periodica annuale delle partecipazioni societarie detenute alla data del</u> 31.12.2018, effettuato ai sensi dell'art.20.

Con riferimento alla data del 31.12.2018, l'Ente Parco deteneva le seguenti partecipazioni da sottoporre a revisione periodica annuale secondo quanto previsto dall'art. 20 del Dlgs. 175/2016:

- Gal Terre Pescaresi;
- Gal Gran Sasso Velino
- DMC Gran Sasso Laga Teramo;
- DMC Gran Sasso d'Italia, L'Aquila e Terre Vestine

Secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 1, "le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

Tali provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, in sostanza tramite l'applicativo Mef, rinvenibile all'indirizzo: portale tesoro mef.gov.it, nonché alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Il comma 2 dell'art. 20 stabilisce che gli eventuali piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4
- (a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
- h) nel triennio precedente, abbia conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;



Ufficio Personale e contabilità

i) sia una società diversa da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

In data 30 aprile 2019, l'Ente procedeva quindi ad inviare al Gal Terre Pescaresi, Gal Gran Sasso Velino, DMC Gran Sasso Laga Teramo, DMC Gran Sasso d'Italia, L'Aquila e Terre Vestine una comunicazione (prot. n. 4783 del 30/04/2019) con cui dichiarare se possedevano uno o più requisiti di cui al comma 2 dell'art. 20.

Come indicato anche dall'Avvocatura dello Stato, nel parere rimesso all'Ente, la sussistenza di anche uno solo dei ricordati requisiti comporterebbe la necessità di razionalizzare la partecipazione nella società che rispondesse a tale requisito.

Il 16 maggio 2019, perveniva la nota del Gal Gran Sasso Velino (prot. n. 5664/2019).

In essa il Gal dichiarava che:

- non produce un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- non svolge progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016:
- non realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- non svolge attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- non svolge servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo...
- ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- nel triennio precedente, non ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro:
- non è una società diversa da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

Il 22 maggio 2019, perveniva la nota di risposta del Gal Terre Pescaresi (prot. n. 5810/2019) in cui il legale rappresentante dello stesso sosteneva che alla sua società dovesse essere applicato quanto previsto dall'art.1, comma 723 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Stabilità per il 2019) ed in particolare il comma 5 bis, inserito nell'art. 24 del Dlgs. 176/2016.

Tale comma recita: "a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 e 5 <u>non</u> si applicano nel caso in cui <u>le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione</u>. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione".



Ufficio Personale e contabilità

L'art. 24 del Dlgs. 175/2016, al primo comma, stabilisce che "le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle partecipazioni). Tali azioni vengono indicate in un apposito atto di ricognizione.

Il comma 4, richiamato dal 5 bis, stabilisce che l'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

Di conseguenza, il Gal Terre Pescaresi sostiene che la partecipazione detenuta dal Parco non va alienata poiché, come indica la legge al comma 5 bis dell'art.24 Dlgs. 175/2016, lo stesso <u>ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione,</u> come evidenziato dai dati presenti nella nota di risposta, da cui risulta che il Gal ha conseguito un utile in tutti gli esercizi dal 2011 al 2018.

Il 27 maggio perviene la nota di risposta del DMC Gran Sasso d'Italia L'Aquila e Terre Vestine (prot.n. 5852) con cui lo stesso dichiara che:

- non produce un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- non svolge progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- non realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- non svolge attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- non svolge servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo...
- è priva di dipendenti e ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti:
- non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- è una società diversa da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

Sempre il 27 maggio perviene anche la nota del DMC Gran Sasso Laga (prot. n. 5853) con cui lo stesso dichiara che:

- non produce un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- non svolge progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;



Ufficio Personale e contabilità

- non realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2:
- non svolge attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- non svolge servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo...
- è priva di dipendenti e ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- è una società diversa da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

In base a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 20, comma 2, 4, comma 2 e 24, comma 5 bis, <u>le partecipazioni dell'Ente nel Gal Gran Sasso Velino, DMC Gran Sasso d'Italia L'Aquila e Terre Vestine e DMC Gran Sasso Laga dovranno essere sottoposte ad un piano di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la liquidazione o cessione.</u>

Infatti, il Gal Gran Sasso Velino rileva la mancanza dei requisiti di cui all'art.20, comma 2, lettere a), b) c) e d).

Il DMC Gran Sasso d'Italia L'Aquila e Terre Vestine rileva la mancanza dei requisiti di cui all'art.20, comma 2, lettere a), b), c) e d).

Il DMC Gran Sasso Laga rileva la mancanza dei requisiti di cui all'art.20, comma 2, lettere a), b), c) e d).

Mentre il Gal Terre Pescaresi non deve essere oggetto di un piano di razionalizzazione poiché, ai sensi del comma 5 bis dell'art.24 Dlgs. 175/2016, <u>ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.</u>

L'Ente, il 24 ottobre 2019, con note n. 13026, 13027, 13028, ha quindi comunicato al Gal Gran Sasso Velino, al DMC Gran Sasso Laga e Terre Vestine e al DMC Gran Sasso Laga, l'intenzione, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Dlgs. 175/2016, di dismettere le proprie quote di partecipazione in ognuna di esse, chiedendo le giuste modalità per farlo in base agli Statuti vigenti. Al momento si resta in attesa di riscontro.



Ufficio Personale e contabilità

Partecipate	Natura giuridica	Quadro normativo	Piano di razionalizzazione, fusione o soppressione, ex art. 20, c.1 del Dlgs. 175/2016
Gal Gran Sasso Velino	Società di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile	Art. 20, commi 1 e 2 del Digs. 175/2016	Fusione – no da Statuto Soppressione – no da Statuto Cessione – si (razionalizzazione mediante cessione quota di partecipazione con rimborso all'Ente del valore della quota)
DMC Gran Sasso d'Italia L'Aquila e Terre Vestine	Società di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile	Art. 20, commi 1 e 2 del DIgs. 175/2016	Fusione – no da Statuto Soppressione – no da Statuto Cessione – si (razionalizzazione mediante cessione della quota di partecipazione agli altri soci che intendano avvalersi dell'istituto della prelazione, come previsto dallo Statuto)
DMC Gran Sasso Laga	Società di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile	Art. 20, commi 1 e 2 del DIgs. 175/2016	Fusione – no da Statuto Soppressione – no da Statuto Cessione – si (razionalizzazione mediante cessione della quota di partecipazione agli altri soci che



Ufficio Personale e contabilità

			intendano avvalersi dell'istituto della prelazione, come previsto dallo Statuto)
Gal Terre Pescaresi	Società di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile	Art. 24, comma 5 bis del Dlgs. 175/2016	Mantenere la partecipazione societaria, almeno fino al 2021, ai sensi dell'art.24, comma 5bis Dlgs. 175/2016
Fondazione Gran Sasso d'Italia	Fondazione, art. 14 del Codice Civile	Art.1, comma 4, Dlgs. 175/2016	Esclusa dall'applicazione del Dlgs. 175/2016, ex art. 1 del medesimo
Distretto Turistico Gran Sasso	Associazione, art. 14 Codice Civile	Art.1, comma 4, Dlgs. 175/2016	Esclusa dall'applicazione del Dlgs. 175/2016, ex art. 1 del medesimo
Gal Vette Reatine	Associazione, art. 14 Codice Civile	Art.1, comma 4, Dlgs. 175/2016	Esclusa dall'applicazione del Dlgs. 175/2016, ex art. 1 del medesimo

Assergi, 28 ottobre 2019

Dott. Pier Francesco Galgani F.to